

# **Decreto Ministeriale 8 agosto 2023, n. 108** **“Modalità attuative del Supporto per la** **formazione e il lavoro”**

**e**

# **Decreto Interministeriale 8 agosto 2023** **“Disposizioni per il Sistema informativo** **per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL”**

## **Nota di approfondimento**

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale  
Direzione Studi e Ricerche

Agosto 2023

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>DECRETO MINISTERIALE 8 AGOSTO 2023, N. 108 “MODALITÀ ATTUATIVE DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 - Supporto per la formazione e il lavoro .....	4
Art. 2 - Beneficiari e requisiti della misura .....	5
Art. 3 - Richiesta della misura.....	5
Art. 4 - Modalità di attivazione e funzionamento della misura .....	6
Art. 5 - Obblighi dei beneficiari della misura.....	7
Art. 6 - Controlli e sanzioni .....	8
Art. 7 - Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione.....	8
Art. 8 - Monitoraggio e valutazione della misura.....	9
Art. 9 - Trattamento dei dati personali .....	9
Art. 10 - Disposizioni finali.....	10
<b>DECRETO INTERMINISTERIALE, 8 AGOSTO 2023 “DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL)</b> .....	<b>10</b>
Art. 1 – Definizioni.....	10
Art. 2 – Il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL.....	11
Art. 3 – Alimentazione del sistema informativo.....	12
Art. 4 – Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa.....	13
Art. 5 – Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e ADI .....	14
Art. 6 – Piattaforma per il patto per l’inclusione .....	15
Art. 7 - Piano tecnico di interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa .....	16
Art. 8 - Utilizzo dei dati per finalità di analisi, monitoraggio e controllo .....	17
Art. 9 - Tempi di conservazione dei dati.....	17
Art. 10 – Disposizioni finali .....	17

## DECRETO MINISTERIALE 8 AGOSTO 2023, N. 108 “MODALITÀ ATTUATIVE DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” E DECRETO INTERMINISTERIALE, 8 AGOSTO 2023 “DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL) – NOTA DI APPROFONDIMENTO

### INTRODUZIONE

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023, n. 108 disciplina il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ai sensi dell'art. 12 del DL n. 48/23 (cd. “Decreto Lavoro”), convertito con modificazioni nella Legge n. 85/23<sup>1</sup>. Il Decreto Interministeriale 8 agosto 2023 dà invece attuazione all'art. 5 del Decreto Lavoro stesso, in materia di SIISL.

I due Decreti costituiscono i primi atti normativi attuativi della Legge di Bilancio 2023 e del Decreto Lavoro al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone in situazione di svantaggio. Si tratta di un combinato disposto che prevede nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e politica attiva del lavoro, **in sostituzione del Reddito di cittadinanza (RdC).**

Attraverso una fase transitoria, la **Legge di Bilancio 2023, n. 197/22**<sup>2</sup> ha infatti previsto, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il riconoscimento del RdC dal 1° gennaio 2023 nel limite massimo di 7 mensilità (estese a 12 in caso di nuclei familiari con minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni). A decorrere poi dal 1° gennaio 2024, gli articoli da 1 a 13 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, relativi alla disciplina del RdC e della pensione di cittadinanza, saranno abrogati. La Legge di Bilancio 2023 prevede una serie di modifiche al RdC in vista della sua soppressione assieme alla pensione della cittadinanza nel 2024 e alla contestuale previsione di un "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva" nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dal 2024, dell'autorizzazione di spesa dalle norme istitutive del Reddito e della pensione di cittadinanza, rideterminate al netto dei maggiori oneri destinati al rafforzamento dell'assegno unico e universale e sulla base di quanto stabilito nella parte II della Legge di Bilancio 2023. Con l'entrata in vigore del DL n. 48/23 (e relativa legge di conversione) dal **1° gennaio 2024** è quindi prevista, in luogo del RdC, l'introduzione dell'**Assegno di Inclusione (ADI)**, per l'integrazione al reddito per i nuclei familiari in condizione di svantaggio, comprendenti una persona disabile, un minore o un over 60, in possesso di specifici requisiti. Il beneficio, che non può essere di importo inferiore a 480 euro annui è erogato mensilmente per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità

---

<sup>1</sup> Legge 3 luglio 2023, n. 85 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Per approfondimenti, è possibile consultare la Nota predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi e consultabile al seguente link della Banca Documentale del Lavoro:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=bdc37b2-f458-405f-a430-a5d6bb8407dc&title=scheda>

<sup>2</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla Legge di Bilancio 2023 è possibile consultare la scheda predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi – Direzione Studi e Ricerche “Legge di Bilancio 2023, 29 dicembre 2022, n. 197”, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9c4507d0-3a06-491f-bccc-3ea044b3968c&title=scheda>

di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. I beneficiari sono tenuti a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i Centri per l'impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per coloro in età compresa fra i 18 e 59 anni, occupabili, in condizioni di povertà assoluta e facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all'ADI e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto dal **1° settembre 2023** un diverso contributo, denominato **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)** volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati devono registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale possono ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione.

### **DECRETO MINISTERIALE 8 AGOSTO 2023, N. 108 “MODALITÀ ATTUATIVE DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”**

Il DM 8 agosto 2023, n. 108, consta di 10 articoli e disciplina le modalità di attuazione per l'avvio e la messa in esercizio, a decorrere dal 1° settembre 2023, del **Supporto per la formazione e il lavoro**, in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 2023, n. 85<sup>3</sup>. In estrema sintesi e rimandando all'esame dei singoli articoli riportati di seguito, si può osservare che il SFL è attivo dal 1° settembre 2023 e consiste nell'accesso a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per le persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE non superiore a 6.000 euro, che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti. L'accesso ai progetti viene attuato rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e dimostrando di essersi rivolti ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione. Possono richiedere l'attivazione di un percorso di inclusione sociale e lavorativa i residenti in Italia da almeno cinque anni di cui gli ultimi due in via continuativa. Il SFL prevede l'accesso a diversi strumenti di politiche attive del lavoro (programmi di formazione, progetti utili alla collettività, servizio civile universale e offerte di lavoro). Nel momento in cui il percorso viene effettivamente avviato è erogato un beneficio economico di 350 euro mensili per la durata delle attività formative o delle altre iniziative indicate, per un massimo di complessivi dodici mesi<sup>4</sup>.

#### **Art. 1 - Supporto per la formazione e il lavoro**

Per favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal **1° settembre 2023**, è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e

---

<sup>3</sup> Cfr. Nota 1.

<sup>4</sup> INPS – “Dossier Decreto Lavoro: cosa cambia. Dall'Assegno di Inclusione al Supporto per la Formazione e il lavoro: tutte le novità introdotte dal Decreto Lavoro”, consultabile al seguente link:

<https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.08.decreto-lavoro-cosa-cambia-online-il-dossier.html>

riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. Nelle misure del SFL rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

Ai fini dell'avvio della messa in esercizio del SFL, il DM di cui si tratta definisce le modalità di attuazione contenute nel DL n. 48/23, relativamente a:

- a) modalità di richiesta, attivazione e funzionamento della misura;
- b) misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio e valutazione del SFL;
- c) modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari del SFL alle agenzie per il lavoro, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nonché alle relative modalità di utilizzo.

### **Art. 2 - Beneficiari e requisiti della misura**

Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore **dell'ISEE familiare**, in corso di validità, **non superiore a euro 6 mila euro annui** (tale soglia si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza<sup>5</sup>, come definita ai fini ISEE), che **non hanno** i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il SFL può essere utilizzato **anche** dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di inclusione<sup>6</sup> che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza prevista dal DL n. 48/23.

Il **SFL è incompatibile** con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 2 (Beneficiari), commi 3, 7, 8 e 10, del richiamato DL<sup>7</sup>, fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o la relativa esenzione.

### **Art. 3 - Richiesta della misura**

Il SFL viene **richiesto** dall'interessato **all'INPS** con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. La richiesta può essere presentata presso gli **Istituti di patronato** o, a far data

---

<sup>5</sup> Per "scala di equivalenza" si intende un parametro che permette di confrontare situazioni familiari differenti, tenendo conto di alcune particolari condizioni del nucleo familiare che comportano maggiori spese o disagi (tra cui la presenza di persone con disabilità, i nuclei monogenitoriali o le famiglie numerose).

<sup>6</sup> L'Assegno di inclusione, riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. È destinato ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente disabile, oppure minorenni, oppure con almeno 60 anni di età, ovvero in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.

<sup>7</sup> Cfr. Nota 1.

dal 1° gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale. La richiesta è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilità. Nella richiesta, l'interessato:

- a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità, ove non abbia già una dichiarazione attiva;
- b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l'impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

All'esito delle verifiche di cui sopra e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi del DL n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, inoltre, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

#### **Art. 4 - Modalità di attivazione e funzionamento della misura**

A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal Servizio per il lavoro competente per la stipula del **patto di servizio personalizzato**. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario (SIU, di cui al [DLgs n. 150/15](#)), o con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale. Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività. **Nelle misure di SFL** rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del [DM 11 gennaio 2018, n. 4](#), LEP da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale GOL. Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale. Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui sopra effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL.

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività di cui sopra, può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio

personalizzato. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività di cui sopra, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo **mensile di 350 euro**.

Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività da parte dei competenti servizi all'INPS. Al SFL si applicano gli **incentivi e le agevolazioni previsti dall'articolo 10 del DL n. 48/23** per l'Assegno di inclusione. Le Regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.

#### **Art. 5 - Obblighi dei beneficiari della misura**

Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è **tenuto ad aderire** alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni **novanta giorni**.

In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio.

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio. Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 9 del DL n. 48/23<sup>8</sup>.

A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio.

L'accettazione di un'offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal DL n. 48/23 e dal DM di cui si tratta, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

Il reddito percepito dal rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS e che devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l'importo di euro 3 mila euro annui lordi, per la quota eccedente tale importo. La mancata iscrizione a percorsi di

---

<sup>8</sup> "Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale; a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno; contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto. Inoltre, la retribuzione non deve essere inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL;

istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità. Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, gli obblighi di cui sopra sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

#### **Art. 6 - Controlli e sanzioni**

Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, al SFL si applicano le **medesime disposizioni** previste per l'Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del DL n. 48/23. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, del medesimo DL, sono riferite a ciascun richiedente.

#### **Art. 7 - Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione**

Le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, sono individuate attraverso:

- a) l'identificazione dei requisiti dei soggetti titolati all'erogazione delle misure di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al presente Decreto;
- b) l'individuazione degli standard minimi dei servizi e delle relative opzioni di costo semplificate;
- c) l'individuazione degli standard minimi di attestazione delle attività di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto;
- d) l'individuazione degli oneri comunicativi dei soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Per l'erogazione delle misure di politica attiva comunque denominate di cui al DM di cui si tratta, **sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL i seguenti soggetti**, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarità: a) i Centri per l'impiego; b) le Agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; c) gli Enti di formazione, ivi compresi gli Enti bilaterali, accreditati dalle Regioni e Province autonome; d) i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali; e) gli Enti titolati ai sensi e per gli effetti del [Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) (sistema nazionale di certificazione delle competenze); f) i Comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa; g) gli enti di servizio civile universale; h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

In attuazione del Piano Nuove Competenze, relativamente alle attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione, per la determinazione degli standard minimi dei servizi e delle relative unità di costo standard, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro di cui alla Missione M5 – Componente C1 del PNRR, relativi specificamente al "Programma GOL" e all'intervento "Sistema duale" e nell'ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del FSE Plus.

Le attività di apprendimento svolte ai sensi del Decreto di cui si tratta, devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio nazionale e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del DLgs n. 13/13 e del [DI del 5 gennaio 2021](#). Tutti i soggetti accreditati, abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 8 del DL n. 48 del 2023.

L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

#### **Art. 8 - Monitoraggio e valutazione della misura**

**Il Ministero del lavoro** è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un **rapporto sulla sua attuazione**, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il FSE+ nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati.

Per le finalità di cui al presente articolo, il SIU acquisisce dal SIISL i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, dei patti di servizio personalizzato nonché alle attività di formazione e attivazione lavorativa avviate e concluse da parte dei beneficiari del SFL. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del SFL, il Ministero del lavoro individua le Regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi, attiva specifici **interventi di tutoraggio**, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

**Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL** è effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al DM previsto dall'articolo 5, comma 3, del DL n. 48/23 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nel DM previsto dall'articolo 5, comma 3, del DL n. 48/23 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di: a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento; b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'SFL; c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento; d) misure volte ad assicurare la qualità e l'aggiornamento

dei dati trattati; e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite; f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, perdita, modifica, e divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

**Le amministrazioni provvedono alle attività** di cui al Decreto di cui si tratta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del Decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)

#### **DECRETO INTERMINISTERIALE, 8 AGOSTO 2023 “DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL)**

In attuazione di quanto evidenziato nella premessa, con il Decreto Interministeriale di cui si tratta, composto da dieci articoli, si attua un piano tecnico di attivazione e interoperabilità del **Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**, e relative piattaforme. Il SIISL, realizzato dall'INPS, ha infatti il compito di favorire l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, per consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'ADI e del SFL, favorendo percorsi autonomi di rafforzamento delle competenze e ricerca di lavoro. Inoltre, stabilisce le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, le società a controllo o partecipazione pubblica possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale. Di seguito, un breve dettaglio delle disposizioni, **esposte in modo sintetico** per favorirne la comprensione, previste dalla norma.

#### **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente articolo sono riportate una serie di definizioni relative a specifici istituti, tra i quali:

- a) **ADI**, Assegno di Inclusione, misura nazionale di contrasto alla povertà di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
- b) **SFL**, Supporto per la formazione e il lavoro, misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate;
- c) **SIISL**, Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, istituito al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari;
- d) **SIU per i beneficiari di ADI e SFL**, la piattaforma ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro<sup>9</sup> per consentire la stipula e la gestione dei patti di servizio e supportare la

---

<sup>9</sup> Previsto dall'art. 13 del DLgs n. 150/15, il SIU, realizzato dall'ANPAL in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni, le Province autonome di Trento e

realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo e di interventi di politica attiva per i beneficiari ADI e SFL;

- e) **Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa**, piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
- f) **Patto di servizio**, accordo tra il lavoratore e il Centro per l'impiego in cui vengono definite le azioni da intraprendere per la ricerca attiva del lavoro;
- g) **Patto per l'inclusione**, sottoscritto dai beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) quale percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- h) **Patto di attivazione digitale**, patto sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione e dai beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro, nel quale viene autorizzata la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l'impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli Enti autorizzati alle attività di intermediazione.

## **Art. 2 – Il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa SIISL**

Descritto il **funzionamento del SIISL**, le modalità di interoperabilità dei dati, nonché il relativo trattamento, effettuato nell'ambito del SIISL al fine di assicurare il riconoscimento e mantenimento del relativo beneficio inerente l'Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e, in particolare, per consentire l'attivazione di percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo.

Il SIISL, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali titolare del trattamento, è realizzato dall'INPS anche attraverso il riuso, ove applicabile, di componenti già sviluppate nell'ambito del Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza (RdC). Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell'accesso al beneficio. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato. Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Attraverso la piattaforma i richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati al precedente

---

Bolzano, l'INPS e l'INAPP, valorizza e riutilizza le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni. Compito è di raccogliere le informazioni provenienti dal nodo di coordinamento nazionale e dai nodi di coordinamento regionali, nonché dal portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

periodo. Il SIISL consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.

I dati del SIISL sono utilizzati dall'INPS nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza, con riguardo alle informazioni relative alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, relative all'inizio e termine delle attività di politica attiva, nonché sugli eventi che condizionano l'erogazione delle misure.

I dati del SIISL sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, con particolare riferimento alla responsabilità di coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di monitoraggio e di valutazione dell'ADI e del SFL, nonché dall'ANPAL, con riferimento ai beneficiari attivabili di ADI e ai beneficiari di SFL, per determinarne tra l'altro il profilo personale di occupabilità. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nei piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali è riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili.

### **Art. 3 – Alimentazione del sistema informativo**

Il SIISL è alimentato dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca che, nel rispetto del principio di minimizzazione, rendono disponibili attraverso la cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i dati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni. Tra questi possono essere menzionati, con particolare riferimento ad INPS ed ANPAL<sup>10</sup>:

- a) **INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI e SFL:** dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei richiedenti; titolo di soggiorno dei richiedenti; dati identificativi dei richiedenti per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici; dati di contatto forniti dai richiedenti al momento della domanda e relativi aggiornamenti successivamente comunicati; in riferimento alle domande accolte, le informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso.
- b) **INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI:** dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari; dati identificativi dei nuclei familiari per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici; le informazioni presenti nel SIUSS con riferimento alle altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori, alle quali è concesso l'accesso mediante cooperazione applicativa; informazioni che concorrono ad identificare i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate,

---

<sup>10</sup> Per l'alimentazione dei dati da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca, consultare il Decreto Interministeriale in trattazione.

individuare nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, anche avvalendosi di informazioni disponibili nell'ambito del Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, acquisite a fini dell'ISEE, presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate; caratteristiche necessarie a identificare i componenti del nucleo familiare; caratteristiche necessarie a identificare i componenti maggiorenni dei nuclei beneficiari dell'ADI, non calcolati nella scala di equivalenza, che non esercitano la responsabilità genitoriale, che possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro; caratteristiche individuali e familiari eventualmente identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale, qualora già disponibili nelle banche dati dell'INPS o delle amministrazioni collegate; informazioni aggiornate sulle variazioni inerenti alla composizione del nucleo familiare; informazioni sulla condizione economica e patrimoniale; informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto, aggiornate all'ultimo importo erogato; informazioni sui componenti in condizione di svantaggio, come dichiarata in fase di presentazione della domanda.

- c) **ANPAL, per i beneficiari dell'ADI e SFL:** informazioni relative allo stato e alla data della dichiarazione d'immediata disponibilità (DID) ove già rilasciata; informazioni relative alla presenza di un patto di servizio attivo stipulato dal beneficiario presso il centro per l'impiego competente; per i beneficiari del SFL, qualora si verifichi l'assenza di DID, il servizio telematico per il conferimento della stessa; misure di politica attiva del lavoro (compresa partecipazione a PUC) relative al patto di servizio, registrate nella scheda anagrafica e professionale; curriculum vitae dei beneficiari che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato e le offerte di lavoro, ove conferiti ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali; informazioni necessarie ai fini della identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa ove conferite ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali.

#### **Art. 4 – Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa**

La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti l'ADI per effettuare l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL); ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda ADI; sottoscrivere il patto di attivazione digitale e espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l'impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli Enti autorizzati all'attività di intermediazione, al fine di ricevere il beneficio; ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio; accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

La piattaforma è, altresì, accessibile ai beneficiari dell'ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili al lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla valutazione multidimensionale, per accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze; accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività

adeguati alle proprie caratteristiche e competenze; accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.

Attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza.

La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti il **SFL** per gestire il successivo percorso di attivazione tramite il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL); ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda SFL; in esito all'accoglimento della domanda di accesso alla misura SFL, sottoscrivere il patto di attivazione digitale, autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l'impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli Enti autorizzati all'attività di intermediazione; ricevere offerte di lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali ed enti bilaterali; dare comunicazione dei progetti di formazione autonomamente individuati; accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato della sua domanda e sulle attività previste.

Per la ricerca di personale, le società pubbliche, ovvero a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, possono accedere alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, convenzionandosi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle convenzioni sono individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito della piattaforma per i beneficiari ADI e SFL, da parte delle suddette società, avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche finalità in concreto perseguite.

Al fine di garantire lo svolgimento delle citate, la piattaforma si compone di elementi modulari e opera in interoperabilità con la piattaforma SIU e la piattaforma GePI per i patti di inclusione. In particolare, attraverso la piattaforma, SIU opera in regime di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.

#### **Art. 5 – Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e ADI**

La piattaforma SIU per il Supporto per la formazione e il lavoro e l'assegno di inclusione si compone di **servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione** per gestire le informazioni e i dati dei beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai Centri per l'impiego. La piattaforma si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni e detiene e gestisce le informazioni necessarie per la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), la profilazione quanti-qualitativa, il patto di servizio personalizzato, la scheda anagrafica e professionale (SAP), l'orientamento specialistico, le misure di politica attiva, l'adesione a progetti di utilità collettiva (PUC), la gestione notifiche di eventi suscettibili di sanzioni, la gestione *vacancies*.

Per la gestione del patto di attivazione digitale e del patto di servizio personalizzato presso un Centro per impiego, la piattaforma detiene e gestisce l'anagrafica degli enti autorizzati all'intermediazione e l'elenco dei Centri per l'impiego delle regioni e delle province autonome.

Nell'ambito del SIU sono predisposti i seguenti servizi specifici per l'interscambio di informazioni con la piattaforma SIISL: anagrafica dei Centri per l'impiego e delle Agenzie per il lavoro ed enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; servizi idonei al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità; servizi idonei alla verifica del patto di servizio e delle attività dei beneficiari; aggiornamento della scheda anagrafica e professionale; servizio di segnalazione inadempienze accertate dai Centri per l'impiego. I Servizi per il lavoro alimentano e aggiornano le informazioni relative a beneficiari.

Le regioni e le province autonome possono utilizzare funzionalità applicative sussidiarie messe a disposizione da ANPAL per le quali, nell'ambito del trattamento dei dati, rimangono titolari autonomi. La piattaforma ANPAL mette a disposizione della piattaforma SIISL i curricula dei beneficiari SFL presi in carico dai centri per l'impiego e che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, nonché le richieste di personale inserite dalle imprese tramite la medesima piattaforma o i sistemi informativi regionali o provinciali.

Tramite proprie funzionalità operative il SIU mette a disposizione dei servizi per il lavoro competenti, le informazioni trasmesse dalla piattaforma SIISL relative alla lista dei beneficiari di SFL che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, da convocare per il patto di servizio; alle liste dei beneficiari ADI attivabili al lavoro; alle comunicazioni relative ai casi di revoca o decadenza e termine del beneficio; alla segnalazione di inadempienze e i provvedimenti sanzionatori; alle offerte di formazione e le richieste di lavoro pervenute alla piattaforma SIISL o da enti accreditati/imprese; alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID); ai curricula inseriti dai beneficiari SFL (CV); alle *job vacancies* inserite dalle aziende.

#### **Art. 6 – Piattaforma per il patto per l'inclusione**

La piattaforma per il patto per l'inclusione sociale rappresenta un **aggiornamento** al nuovo dettato normativo della **piattaforma GePI**<sup>11</sup>, che si compone di tre sezioni: Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale; Controlli anagrafici; Progetti utili alla collettività. Sono quindi messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni relativamente ai nuclei che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale.

I Comuni raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale. Con riferimento a tale trattamento i Comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualità di autonomi titolari e, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione della piattaforma, con specifiche informazioni.

Le predette informazioni sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, nonché anche dagli istituti di patronato.

---

<sup>11</sup> La Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI) messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sviluppata per agevolare il lavoro degli assistenti sociali verso i beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni, per semplificare le procedure, rendere più agevoli i controlli e lo scambio delle informazioni e consentire a Municipi e Ambiti Territoriali un immediato accesso ai dati rilevanti (fonte: Ministero del Lavoro).

Sono poi messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni trasmesse dall'INPS per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non è stato possibile all'istituto accertare sulla base delle informazioni disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni collegate.

Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di ambito territoriale, mentre l'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali, nonché degli operatori di altri Enti pubblici chiamati a collaborare nelle equipe multiprofessionali, abilitati ad operare sulla piattaforma, avviene per il tramite di uno o più operatori, per svolgere il ruolo di amministratore dell'ambito di appartenenza, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quest'ultimo mette a disposizione dei Comuni la piattaforma per la gestione dei dati; gli ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attività di gestione dei patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni, per il tramite del proprio sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla piattaforma e l'interoperabilità dei sistemi, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali.

#### **Art. 7 - Piano tecnico di interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa**

Le piattaforme SIU per i beneficiari ADI e SFL, e quella per il patto di inclusione **dialogano tra di loro** per: la comunicazione da parte dei Servizi competenti dei Comuni, in forma singola o associata, ai Centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari ADI attivabili al lavoro, al fine di consentire la sottoscrizione dei patti per il lavoro; la comunicazione da parte dei Centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari ADI per i quali siano ravvisate particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo; il coordinamento del lavoro tra gli operatori dei Centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari ADI per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei patti per l'inclusione sociale; la messa a disposizione delle informazioni sui patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei patti medesimi.

Le piattaforme dialogano al fine di svolgere ulteriori funzioni: gestione delle convocazioni; gestione dei PUC; condivisione tra beneficiari sottoscrittori del patto per l'inclusione e case manager delle informazioni sulle attività previste da progetto personalizzato; sui percorsi autonomi di ricerca di lavoro e di rafforzamento delle competenze; sulle attività di politica attiva intraprese; sulle esperienze pregresse e sulle competenze possedute rilevate tramite la piattaforma.

Al fine di consentire il dialogo tra le piattaforme per l'ADI e il SFL, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonché per la messa a disposizione dell'INPS delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni e di quelle sulle verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno è approvato il «Piano tecnico di interoperabilità del SIISL», testo allegato sub 2, parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 8 - Utilizzo dei dati per finalità di analisi, monitoraggio e controllo**

Per le finalità di analisi, monitoraggio e valutazione, nonché per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere **utilizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.

#### **Art. 9 - Tempi di conservazione dei dati**

I dati acquisiti dal sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un **quinquennio** a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, che sono conservate per un periodo pari a cinque anni dalla data di dichiarazione del requisito.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, potranno subire **modifiche o integrazioni** a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalità, sentito il Garante per la protezione di dati personali per l'opportuna valutazione.

Tutte le Amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente Decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.